



Dipartimento Tecnico
Direttore del Dipartimento: Ing. Michele Maddalo

S.C. Programmazione e gestione grandi lavori

Dirigente resp.le e Responsabile del procedimento: Ing. Michele Maddalo

S.S.D. Gestione amministrativa e contabile area tecnica

Dirigente responsabile: Dott. Stefano Salvarani

Estensore del documento: Dott. Stefano Salvarani

Segreteria Tecnica

Telefono: 010/5632500

Email: segreteria.technica@galliera.it

Spett.le

Impresa

Trasmessa a a mezzo Pec

Oggetto: Procedura di gara negoziata, senza bando, ex art.1, c. 2, lett. b), d.l. 76/2020, convertito nella l. 120/2020, e s.m.i., per l'esecuzione di un intervento finalizzato alla messa in sicurezza delle facciate del Padiglione E. **CUP J39J22001810005 - CIG 9914081E71**

In attuazione del provvedimento n. 403 del 29/06/2023 codesta ditta/impresa/R.T.I./Consorzio è invitata a partecipare alla presente selezione per il conferimento in appalto del contratto in oggetto indicato.

Al riguardo si precisa quanto segue.

ARTICOLO 1 –

PREMESSE ED INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE E

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'Ente ospedaliero "Ospedali Galliera" Genova, Stazione Appaltante Codice AUSA: 0000162806, intende procedere all'affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) del D.L. 76/2020 convertito in legge n. 120 del 11/9/2020, dei lavori di cui in oggetto, invitando almeno n. 5 operatori economici.

La presente selezione avviene nel rispetto dei principi di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti previsti dall'articolo 30 comma 1 del Codice dei Contratti pubblici.

Per quanto sopra codesto Spettabile Operatore Economico è invitato a presentare la propria offerta

entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 20/07/2023.

Aggiudicazione in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell'articolo 1 comma 3 del D.L. 76/2020 con il calcolo dell'esclusione automatica delle offerte anomale, nel caso di presenza di almeno 5 offerte valide tramite l'applicazione delle modalità previste all'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del D.Lgs. 50/2016.

La presente richiesta di offerta, unitamente al progetto esecutivo, validato con verbale prot. gen. n. 18957 del 27.06.2023 ed approvato con provvedimento n. 403 del 29/06/2023 che verrà reso disponibile presso il sito istituzionale dell'Ente ospedaliero, ed agli altri atti di gara definisce e specifica le regole per lo svolgimento della procedura.

La documentazione di progetto per la formulazione dell'offerta potrà essere acquisita previa richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: segreteria.technica@galliera.it o in alternativa consegnata in sede di sopralluogo tramite supporto USB.

Gli elaborati progettuali allegati formano parte integrale e sostanziale del presente disciplinare di gara e si intendono qui come integralmente riportati.

ARTICOLO 2 – COMUNICAZIONI E CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo Pec segreteria.technica@pec.galliera.it Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana entro le ore 12,00 del 19.07.2023.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. Si precisa inoltre che non sarà fornita alcun tipo di informazione telefonica né da parte del RUP, né da parte del referente della procedura.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

ARTICOLO 3 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE OFFERTA

il plico contenente l'offerta, formulata in conformità a quanto di seguito indicato, dovrà pervenire, **pena l'esclusione dalla gara**, entro le ore 12,00 del giorno **20.07.2023** al seguente indirizzo: Ente ospedaliero "Ospedali Galliera", Mura delle Cappuccine n.14 – 16128 GENOVA. E' ammessa la consegna a mano - esclusivamente nell'orario 8,30 - 12,30 esclusi i giorni festivi – presso l'ufficio protocollo generale dell'Ente (al suddetto indirizzo) che, solo su richiesta, rilascerà apposita ricevuta. Il termine è perentorio e, pertanto, non saranno prese in considerazione offerte pervenute oltre il termine anzidetto.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente.

I plichi, **a pena di esclusione**, devono essere sigillati con ceralacca o altro mezzo idoneo, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all'esterno - oltre all'intestazione del **mittente**, **all'indirizzo dello stesso, all'indirizzo Pec** – l'indicazione dell'**oggetto della gara** e cioè "**Intervento finalizzato alla messa in sicurezza delle facciate del padiglione E. - CIG 9914081E71**". Si precisa che, in caso di raggruppamenti temporanei costituendi o costituiti, sul plico devono essere indicati tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento stesso.

I plichi, **a pena di esclusione**, devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca o altro mezzo idoneo e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del **mittente** e la dicitura, rispettivamente "**A – Documentazione amministrativa**", "**B – Offerta economica**".

[*NOTA BENE Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9, del d.lgs 50/2016, che qui si intende integralmente richiamato.*]

Nella busta "A" devono essere contenuti, a pena di esclusione, i documenti indicati al successivo art 13.A.

Nella busta "B" deve essere contenuto a pena di esclusione il documento indicato al successivo art. 13.B.

ARTICOLO 4 – RUP

Il RUP è l'Ing. Michele Maddalo, Dirigente responsabile della S.C. Programmazione e gestione grandi lavori dell'Ente ospedaliero, nominato con provvedimento n.403 del 29/06/2023.

ARTICOLO 5 – OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELL'APPALTO

L'oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione delle opere e provviste occorrenti per l'esecuzione dell'intervento finalizzato alla messa in sicurezza delle facciate del padiglione E dell'Ospedale Galliera, come da indicazioni del progetto.

Sono compresi, quindi, nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo

le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi allegati.

L'esecuzione dei lavori deve essere sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Il valore complessivo dell'appalto ammonta ad Euro **361.789,41** composto da Euro **296.565,67** per lavori soggetti a ribasso, ed Euro **65.223,74** per oneri della sicurezza di cui all'art. 100, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., non soggetti a ribasso d'asta.

Detto importo del contratto, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

OGGETTO	IMPORTO €
esecuzione lavori al netto oneri della sicurezza	296.565,67
oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	65.223,74
VALORE DELL'APPALTO	361.789,41
IMPORTO DA RIBASSARE	296.565,67

Al fine di individuare i requisiti di cui all'articolo 61 del D.P.R. 207/2010 in conformità all'allegato A al predetto decreto e del D.M. 24/04/2014, si deve fare riferimento a quanto specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

L'importo dei lavori è stimato, al netto dell'IVA.

Durata dell'appalto:

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo l'affidamento dell'appalto, in seguito a consegna risultante da apposito verbale di consegna delle aree e di avvio dei lavori previa convocazione dell'esecutore.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori è quello previsto nel Cronoprogramma esecutivo di dettaglio dei Lavori che l'Appaltatore, prima dell'inizio dei Lavori, deve trasmettere alla Stazione appaltante.

ARTICOLO 6 – CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA

Si rimanda al Capitolato Speciale di Appalto per i dettagli operativi e tecnici.

ARTICOLO 7 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici invitati di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016. In particolare si precisa quanto segue:

- a) impresa in possesso di attestazione SOA cat. OG1 Classifica II in corso di validità ;
- b) associazione in raggruppamento temporaneo di imprese in possesso di attestazioni SOA in corso di validità che documenti la qualificazione per

costruzione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere (rif. art 79, comma 7, del DPR 207/2010);

c) associazione in raggruppamento temporaneo, il cui capogruppo mandatario è l'impresa di esecuzione lavori qualificata con SOA per categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere ed in qualità di mandanti per uno o più servizi architettonici ed ingegneristici indicati, più operatori economici di cui all'articolo 46, comma 1, lett a), b), c), d), d-bis), f) del Codice. Gli operatori economici di cui all'articolo 46 del Codice, possono assumere la forma di raggruppamento temporaneo tra essi. In questo caso è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016. Possono altresì non assumere la forma di raggruppamento temporaneo tra essi in questo caso ed in caso di eventuale aggiudicazione, saranno stipulati contratti di appalto singolarmente e separatamente con l'operatore economico che effettuerà l'esecuzione dei lavori e con l/gli operatore/i economico/i che eseguiranno l'appalto di servizi architettonici ed ingegneristici.

d) impresa in possesso di attestazione/i SOA per categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere singolarmente o in raggruppamento temporaneo con altra impresa in possesso di attestazione/i SOA per categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere che indica/no uno o più operatori economici di cui all'articolo 46, comma 1, lett a), b), c), d), d-bis), f) del Codice. In questo caso, i professionisti indicati, non sono obbligati a costituirsi in raggruppamento tra essi e in caso di eventuale aggiudicazione, verranno stipulati distinti contratti di appalto uno per l'impresa/e esecutrice di lavori e uno o più contratti con i professionisti.

Nei casi in cui sia effettuata la scelta di utilizzo della forma di partecipazione mediante raggruppamento/i temporaneo/i si dovranno precisare le prestazioni assunte da ciascun operatore economico partecipante al raggruppamento, l'impegno ad uniformarsi alla disciplina sui raggruppamenti e l'impegno a conferire mandato collettivo al capogruppo del raggruppamento o del sub-raggruppamento e tramite esso mandato collettivo alla mandataria del concorrente (impresa di costruzioni).

Nel caso sia effettuata la scelta di utilizzo della forma di partecipazione indicata in una delle lettere b), c) d) dell'elenco di cui sopra, dovranno essere indicate le prestazioni progettuali assunte da ciascun operatore economico indicato.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un R.T. o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'articolo 45, comma 2 lettera. f) del Codice rispettano la disciplina prevista per i R.T. di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione A.N.AC. n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione A.N.AC. n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un R.T. può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'articolo 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in R.T. purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Si applicano i divieti di cui agli articoli 24, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, nonché dell'articolo 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 8 - REQUISITI GENERALI

I concorrenti partecipanti singolarmente, in raggruppamento o indicati, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

L'operatore economico non deve trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

A pena d'esclusione, l'operatore economico, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1 insussistenza, nei confronti di ciascuno dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice dei Contratti, delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice dei Contratti;
- 2 insussistenza, nei confronti del responsabile tecnico, delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice dei Contratti;
- 3 non ricorrenza del divieto di cui all'art. 48, comma 7 del Codice dei Contratti;
- 4 insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.;
- 5 non ricorrenza del divieto di cui all'art. 24, comma 7 del Codice dei Contratti;
- 6 non essere sottoposto all'esclusione dalle gare per violazione art. 47, comma 3, legge 108/2021;

Gli operatori economici partecipanti alla gara devono dimostrare di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 codice civile e di aver formulato autonomamente la propria offerta

ovvero

di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovino in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Si ricorda che, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, comma 16 ter, i dipendenti della stazione appaltante che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della medesima, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale divieto sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Nel caso in cui l'appaltatore, un'impresa del raggruppamento temporaneo verticale, il subappaltatore o il subaffidatario nel corso dello svolgimento dell'appalto svolgano prestazioni o attività rientranti fra quelle previste dall'art. 1 comma 53 della Legge n. 190 del 06/11/2012, per detti soggetti è obbligatoria l'iscrizione nell'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori previsto al comma 52 della stessa Legge, a pena l'impossibilità di eseguire le prestazioni e ad operare per la stazione appaltante. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese orizzontale, il requisito

dell'iscrizione all'elenco in parola deve essere posseduto da tutti i componenti del raggruppamento.

ARTICOLO 9 – REQUISITI DI CARATTERE SPECIALE

PARTE ESECUZIONE LAVORI

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

9.1 Requisiti di idoneità professionale

Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Nel caso di cooperative, oltre all'iscrizione alla CCIAA, è necessaria anche l'iscrizione nell'Albo.

9.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali

In base agli articoli 83 e 84 del Codice, la partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso dei requisiti di seguito indicati, a pena di esclusione. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara i soggetti dotati di attestazione di qualificazione SOA in corso di validità, regolarmente autorizzata, con la quale, ai sensi dell'articolo 84 del Codice e gli articoli 61 e 92 del DPR 207/2010, si dimostri l'esistenza dei requisiti per le categorie/classifiche riportate nella Tabella di cui al precedente articoli 5 e 7.

Il concorrente dovrà fornire i seguenti dati identificativi:

- identità della SOA che ha rilasciato l'attestazione di qualificazione
- data di rilascio dell'attestazione di qualificazione e relativa scadenza
- categorie di qualificazione e relative classifiche di importo

Partecipazione del concorrente singolo

- Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente ed alle categorie scorporabili per i singoli importi.

Partecipazione di raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari di concorrenti, reti di impresa e GEIE di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), e), f), g) del Codice di tipo **ORIZZONTALE** :

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 83 comma 8 del Codice e dall'articolo 92 comma 2 del DPR 207/2010 per raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti

devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata o aggregata nella misura minima del 40% (quaranta per cento) e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate o aggregate ciascuna nella misura minima del 10% (dieci per cento). Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio o rete o GEIE, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse secondo quanto previsto dal Codice.

Partecipazione di raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari di concorrenti, reti di impresa e GEIE di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), e), f), g) del Codice di tipo **VERTICALE**:

- Ai sensi di quanto previsto dell'art. 83 comma 8 del Codice e 92 comma 3 del DPR 207/2010 per raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.

Partecipazione di raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari di concorrenti, reti di impresa e GEIE di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), e), f), g) del Codice di tipo **MISTO**:

- Ai sensi di quanto previsto dell'art. 83 comma 8 del Codice per raggruppamenti temporanei di tipo misto, consistenti in raggruppamenti di tipo verticale, nel quale l'esecuzione della categoria prevalente e/o della categoria scorporabile risulta assunta da sub-associazioni di tipo orizzontale, valgono le regole su esposte per ciascun tipo di raggruppamento. Si precisa che la categoria prevalente dovrà essere eseguita o dalla sola mandataria o, in alternativa, dalla mandataria in raggruppamento di tipo orizzontale, secondo le percentuali di partecipazioni sopra indicate per i raggruppamento orizzontali, e che l'importo della categoria scorporabile può essere coperto o da una sola mandante o da più mandanti a condizione che almeno una di esse sia qualificata per almeno il 40% dell'importo e le altre per il 10%, fermo restando la copertura dell'intero importo della categoria scorporabile.
- Le imprese partecipanti in raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari di concorrenti e GEIE di cui all'art. 45, comma 2 lettere d), e), g) , nonché le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del Codice, devono indicare nel DGUE sia le categorie e qualifiche SOA possedute, sia le rispettive categorie e percentuali di lavori che intendono eseguire, al fine di consentire la verifica da parte di questa ASL che i partecipanti al raggruppamento o consorzio ordinario o aggregazione siano qualificati in relazione alle quote e tipologie di lavori che assumeranno.

ARTICOLO 10 – SUBAPPALTO

In materia di subappalto si farà esplicito riferimento a quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto e, per quanto non previsto, alle disposizioni dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 11 - AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve

produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

In caso di avvalimento tecnico-operativo il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente le risorse ed i mezzi prestati in modo determinato e specifico.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

ARTICOLO 12 – SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è obbligatorio ai fini della formulazione dell'offerta che tenga conto dello stato dei luoghi, della gestione delle operazioni di cantiere e delle opere da eseguire a corpo, previa prenotazione telefonica al n. 010/5632801-2500. L'appuntamento da concordare dovrà essere effettuato entro 5 gg prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

ARTICOLO 13.A – BUSTA -[A] CONTENENTE LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

- A.0) Modello istanza di partecipazione;
- A.1) Certificazione SOA in corso di validità;
- A.2) Documento di gara unico europeo di ciascun partecipante, eventualmente raggruppato (DGUE);
- B) Ulteriori dichiarazioni firmate digitalmente da redigere in carta libera secondo l'allegato modello;
- C) Eventuale documentazione riguardante l'avvalimento;
- D) Eventuale documentazione relativa a R.T.I. o Consorzio o GEIE;
- E) Patto di integrità sottoscritto secondo l'allegato modello;
- F) DUVRI
- G) Attestazione Pagamento contributo ANAC
- H) (*Omissis*)
- I) Cauzione provvisoria, secondo le previsioni dell'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e dell'art. 1 comma 4 del D.L. n. 76/2020, fissata nell'1% del prezzo base indicato nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Pertanto l'importo della cauzione provvisoria a sensi di legge è di Euro 2.965,66;

J) L'offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 del D.lgs 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario. **Il presente comma non si applica** alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. A questo proposito si precisa che sono Micro Imprese, Piccole Imprese e Medie Imprese (PMI) quelle che: hanno meno di 250 occupati, hanno un fatturato annuo non superiore a 50.000.000, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43.000.000 (entrambi i requisiti devono essere soddisfatti).

K) carta d'identità o documento equivalente ai sensi di legge, del soggetto dichiarante.

Di seguito alcuni chiarimenti in merito ai documenti da allegare.

A Documento di gara unico europeo (DGUE)

In caso di partecipazione in R.T., Consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, anche costituendi, ogni componente deve presentare il proprio DGUE.

Si rimanda a quanto indicato nel Comunicato del Presidente dell'A.N.AC. in data 08/11/2017 (in sostituzione del precedente Comunicato in data 26/10/2016) “Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell'ambito soggettivo dell'articolo 80 del Codice e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE” in merito alle modalità di compilazione della parte III del DGUE;

N.B.: Si specifica che l'operatore dovrà compilare le sole parti II, III, IV (parte alfa) e VI.

Si specifica che:

- In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C della parte II: Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. In tal caso il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
 - DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III e alla parte VI;
 - dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
 - originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo

89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

- In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D della parte II. Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di R.T., consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

B Ulteriori dichiarazioni firmate digitalmente da redigere in carta libera secondo l'allegato modello: il presente modulo deve essere compilato, firmato e presentato dagli stessi soggetti che devono presentare il DGUE. Deve essere allegata copia fotostatica non autenticata del documento di identità di tutti i soggetti dichiaranti.

C Eventuale documentazione riguardante l'avvalimento

Qualora l'operatore economico intenda fare ricorso all'istituto dell'avvalimento dovrà allegare la documentazione di cui all'articolo 89 del Codice, sottoscritta digitalmente. Si precisa che in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento la ditta ausiliaria dovrà specificare puntualmente (nel contratto di avvalimento o in separata appendice/dichiarazione), quali siano le risorse (a titolo esemplificativo e non esaustivo: personale, mezzi, conoscenze tecniche, certificazioni) che, per tutta la durata del contratto, si impegna a mettere a disposizione del concorrente e della Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del Codice.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

D Eventuale documentazione relativa a R.T.I./Consorzio/GEIE

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio costituiti già dal momento della presentazione dell'offerta, il concorrente deve, a pena di esclusione dalla procedura,

allegare/inserire nell'apposito campo di Sintel denominato “*Atti relativi a R.T.I. o Consorzio*”, copia scannerizzata dell'atto notarile di mandato speciale irrevocabile con rappresentanza all'impresa capogruppo, ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta – con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore del concorrente.

E' facoltà dell'Ente richiedere, nel corso della procedura, ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non sia ritenuta idonea e/o sufficiente.

L'Ente si riserva di richiedere la presentazione dell'originale delle copie scannerizzate inserite/allegate a Sistema.

E Patto di integrità sottoscritto secondo l'allegato modello.

F DUVRI aggiornato e coerente con le lavorazioni da svolgere

G Attestazione pagamento del contributo a favore di dell'ANAC.

In applicazione della delibera ANAC n. 621 del 20/12/2022, i concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto di euro 33,00 (trentatre) secondo le procedure previste dalla stessa Autorità, indicando il proprio codice fiscale ed il codice CIG della gara.

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo costituito, il versamento è unico ed effettuato dal capogruppo. Anche nel caso di Raggruppamento Temporaneo non ancora costituito il versamento è unico ed il pagamento dovrà essere eseguito dall'operatore individuato quale capogruppo nell'impegno alla costituzione del Raggruppamento.

Le istruzioni operative circa la modalità ed i termini di versamento della contribuzione sono riportate sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione all'indirizzo: www.anticorruzione.it sezione “Servizi-Servizio riscossione contributi”.

Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione delle offerte.

PassOE (Eventuale)

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di poter richiedere la produzione del c.d. “PassOE” al fine dell'acquisizione dei documenti e delle verifiche di legge.

La Stazione Appaltante provvederà comunque ad accertare d'ufficio la sussistenza di tutti i requisiti di cui sopra, dichiarati in sede di gara ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia, con particolare riferimento al combinato disposto di cui agli articoli 80, commi 5), lettera c) e 13, 83, comma 8 e 85, comma 5 del Codice.

Si segnala, inoltre, che la Stazione Appaltante potrà procedere in qualsiasi momento a controlli e verifiche della veridicità e della completezza del contenuto delle dichiarazioni e della documentazione presentate dai concorrenti, richiedendo l'esibizione di documenti originali e dei certificati attestanti quanto dichiarato dai concorrenti.

Si precisa che, qualora la documentazione non confermi le dichiarazioni contenute nel DGUE, nella dichiarazione in ordine ai requisiti di partecipazione e dichiarazioni integrative e nelle dichiarazioni allegate in sede di presentazione dell'offerta la Stazione Appaltante procederà, ai sensi delle medesime norme sopra citate, all'esclusione dalla gara ed alla segnalazione del fatto all'A.N.AC. per i provvedimenti di cui all'articolo 213, comma 13, citato Codice.

Si rammenta che, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, la falsa dichiarazione:

- a) comporta sanzioni penali;
- b) costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione della procedura.

L'Amministrazione provvederà comunque ad accertare d'ufficio la sussistenza di tutti i requisiti di cui sopra, dichiarati in sede di gara ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia, con particolare riferimento al combinato disposto di cui agli articoli 80, commi 5), lettera c) e 13, 83, comma 8 e 85, comma 5 del Codice.

Si precisa che, qualora la documentazione non confermi le dichiarazioni contenute nel DGUE, nella dichiarazione in ordine ai requisiti di partecipazione e dichiarazioni integrative e nelle dichiarazioni allegate in sede di presentazione dell'offerta questa Amministrazione procederà, ai sensi delle medesime norme sopra citate, all'esclusione dalla gara ed alla segnalazione del fatto all'A.N.AC. per i provvedimenti di cui all'articolo 213, comma 13, citato Codice.

Si rammenta che, ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, la falsa dichiarazione:

- a) comporta sanzioni penali;
- b) costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione della procedura.

ARTICOLO 13.B – BUSTA [B] - CONTENENTE L'OFFERTA ECONOMICA

L'allegato modulo offerta economica, redatto su carta legale o resa legale ed in lingua italiana, datata e sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, o da suo procuratore.

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti, la sottoscrizione del modulo offerta economica dovrà essere resa, a pena di esclusione dalla gara, da tutte le imprese che fanno parte del raggruppamento temporaneo o consorzio.

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

ARTICOLO 14 – SVOLGIMENTO PROCEDURA

Data, ora e luogo saranno comunicati tempestivamente a mezzo Pec. Alla seduta di gara potranno presenziare i rappresentanti delle ditte concorrenti (titolari, rappresentanti legali, o persone munite di procura speciale e/o apposita delega).

ARTICOLO 15 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 83 comma 9 del Codice, in caso di mancanza, incompletezza e irregolarità essenziali della documentazione amministrativa, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, il concorrente verrà invitato a completare o a fornire quanto richiesto entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al citato articolo.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e dei moduli e documenti di gara e di offerta, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'articolo 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non superiore a dieci giorni – perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

ARTICOLO 16 - VERIFICA DELL'ANOMALIA DELL'OFFERTA

Verrà effettuato il calcolo dell'esclusione automatica delle offerte anomale, nel caso di presenza di almeno 5 offerte valide, tramite l'applicazione delle modalità previste all'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del D.Lgs. 50/2016

In ogni caso anche qualora il numero delle offerte pervenute sia inferiore a cinque, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 97 c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

In qualsiasi fase delle operazioni di gara, il Responsabile del procedimento dispone l'esclusione dalla gara, procedendo ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, per:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a), b) e c) del Codice.

ARTICOLO 17 - ALTRE INFORMAZIONI

La disciplina economica che regola l'appalto è definita nel Capitolato speciale d'appalto e nel Contratto.

È fatta salva la verifica della documentazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale (articolo 80 del Codice) nonché, ove necessario, della documentazione attestante il possesso dei requisiti di ordine speciale (articolo 83 del Codice) ai sensi dell'articolo 6, commi 5 e 6 del Codice e di quanto dichiarato in sede di offerta.

ARTICOLO 18 - ALTRE PRESCRIZIONI A CARATTERE AMMINISTRATIVO

L'Ente Ospedaliero Committente si riserva la facoltà di procedere all'esecuzione del contratto in via d'urgenza del contratto – previa pronuncia dell'aggiudicazione – ex articolo 32, commi 5 e 8 del Codice.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'articolo 85, comma 5 del Codice, sull'offerente cui la Stazione Appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà secondo la normativa sopra citata e provvederà alla segnalazione all'A.N.AC. nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione Appaltante aggiudicherà quindi al secondo graduato, procedendo secondo le medesime modalità.

Il soggetto risultato aggiudicatario sarà tenuto a prestare, prima della stipulazione del relativo contratto, il deposito cauzionale secondo l'entità e le modalità di Legge.

Tutte le spese di contratto, presenti e future e/o dipendenti ovvero conseguenti, saranno a totale carico dell'aggiudicatario appaltatore. La sottoscrizione del contratto avverrà a cura e sotto la responsabilità della stazione appaltante, secondo le modalità che verranno dalla stessa comunicate all'aggiudicatario medesimo.

La stipula del contratto avverrà mediante scrittura privata che sarà registrata in caso d'uso le cui spese saranno a carico dell'aggiudicatario.

È facoltà dell'Amministrazione aggiudicare al concorrente secondo classificato se, per qualunque motivo, il primo non si presti alla stipula del contratto o all'avvio dell'esecuzione.

L'aggiudicatario dovrà ottemperare a tutti gli adempimenti prescritti dalla vigente normativa in materia di sicurezza;

L'aggiudicatario dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n.136/2010;

Tutte le spese di contratto saranno a carico dell'aggiudicatario, senza diritto di rivalsa;

Tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente all'appalto di cui trattasi, che non sia stato possibile comporre in via amministrativa, saranno di competenza del Foro di Genova. E' esclusa la competenza arbitrale;

L'aggiudicatario dovrà osservare le disposizioni di cui al "Codice di comportamento dell'E.O. Ospedali Galliera", disponibile alla pagina internet dell'Ente <http://www.galliera.it/files/documenti/documenti-pubblici/codice-di-comportamento>;

Sarà facoltà dell'Ente ospedaliero dichiarare, previa diffida ad adempiere, la risoluzione parziale o totale del contratto qualora l'aggiudicatario espleti prestazioni inadeguate ovvero incorra in gravi inadempimenti degli impegni assunti. In tale circostanza l'aggiudicatario sarà altresì tenuto al risarcimento dei danni causati dalla propria inadempienza;

Responsabile del procedimento: Ing. Michele Maddalo.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE

Dr. Stefano Salvarani

(documento firmato digitalmente)

Allegati

- Modello istanza di partecipazione
- Elenco elaborati progettuali
- Nota informativa DUVRI
- DGUE
- Modello per le ulteriori dichiarazioni
- Modello per la sottoscrizione del Patto d'Integrità
- Modello Offerta economica